



AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
AFFARI GENERALI

U.O. SEGRETERIA

ORDINANZA SINDACALE N. 30 / 2024

OGGETTO: CHIUSURA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA SENTIERO IDICE IN CONSEGUENZA ALLE CRITICITÀ DOVUTE ALL'EMERGENZA IDRAULICA.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, a seguito del maltempo verificatosi nelle giornate del 18 e del 19 settembre 2024, Via Sentiero Idice è stata interessata da un deposito di limo il quale risulta essere impeditivo per la viabilità veicolare e pedonale;

DATO ATTO che occorre provvedere allo sgombero e alla pulizia di Via Sentiero Idice, per rendere la stessa nuovamente percorribile per pedoni e veicoli;

VISTO:

- il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (“Codice della Protezione Civile”);
- il decreto legislativo n.4 del 6 Febbraio 2020;
- l’articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali);

VISTI ALTRESÌ

- gli artt. 5 e 7 del codice della strada D. L. vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

- gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- gli artt. 1 e 21 bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente;
- l'art. 107 comma 3 del D.L. n. 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.S.;

Per quanto di competenza e quindi per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, per i motivi sopra descritti che di seguito si intendono integralmente riportati.

ORDINA

- la chiusura di Via Sentiero Idice, dall'intersezione con il corsello pedonale di Via Nasica e fino all'ingresso del Parcheggio area "ex Villa Galli", sino al completamento dell'opera di sgombero e di pulizia del limo depositatosi su di essa;
- la presente Ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea così come previsto dal D.Lgs. n. 285/92, nel/i tratto/i di strada interessati;

MANDA

- Ai soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;
- All'Area Tecnica comunale per quanto di competenza.

I N F O R M A C H E:

contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n.241 e ss.mm.ii, è ammissibile da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso:

- Giurisdizionale, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- Straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni centoventi dalla sua pubblicazione.

AVVISA

- che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., l'estensore della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che si è avvalso, per il caso specifico, di personale del proprio servizio;
- che per i trasgressori a quanto sopra ordinato, trovano applicazione le sanzioni previste dal

decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii, “Nuovo Codice della Strada”, nonché dalle ulteriori ed eventuali normative vigenti, secondo il criterio di specialità.

Lì, 19/09/2024

IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)